

Codice A1709B

D.D. 8 aprile 2019, n. 315

D.D. n. 167 del 05.02.2018 di rinnovo della concessione e della zona per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo "C" dell'AATV "La Trevisana" (TO). Istanza di modifica dell'elenco delle specie di fauna selvatica e rettifica di errore materiale.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 358 del 10.12.1998 con la quale è stata autorizzata la trasformazione parziale dell'azienda faunistico-venatoria "La Gorra" in azienda agri-turistico-venatoria denominata "La Trevisana" con rilascio di concessione per ettari 155, ubicata nel territorio dei Comuni di Moncalieri e La Loggia, zona faunistica della Provincia di Torino, a favore della Signora Maria Teresa GALFIONE, fino al 31.01.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 71 del 09.03.1999 con la quale è stata istituita una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, di tipo "C", con facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, germano reale e quaglia, avente una superficie originaria di ettari 46, nell'azienda agri-turistico-venatoria "La Trevisana";

vista la determinazione dirigenziale n. 265 del 04.11.2004 con la quale sono state rinnovate fino al 31.01.2009 la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "La Trevisana" e la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, di tipo "C" con facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e germano reale;

vista la determinazione dirigenziale n. 49 del 13.03.2006 con la quale è stato autorizzato lo spostamento della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, di tipo "C" con facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e germano reale;

vista la determinazione dirigenziale n. 1108 del 27.11.2008 con la quale:

- è stato preso atto della rinuncia alla concessione, da parte del concessionario Signor Michele CASALE, dell'azienda faunistico-venatoria "La Gorra" ubicata nel territorio dei Comuni di Moncalieri, Carignano, La Loggia e Villastellone, zona faunistica della Provincia di Torino.
- è stata autorizzata la modifica territoriale mediante esclusione di ettari 38 e inclusione di ettari 352 appartenenti alla cessata azienda faunistico-venatoria "La Gorra", per una superficie complessiva risultante dell'agri-turistico-venatoria "La Trevisana" pari ad ettari 479;
- è stata rinnovata la concessione di azienda agri-turistico-venatoria "La Trevisana" di ettari 479, fino al 31.01.2018;
- è stata rinnovata la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo "C" avente una superficie di ettari 143, fino al 31.01.2018, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia;

constatato che agli effetti della succitata determinazione dirigenziale n. 1108 del 2008, nel rinnovare la concessione e contestualmente la zona per l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo "C", per mero errore materiale è stata indicata la specie "pernice rossa" anziché la specie "germano reale" e che nessuna osservazione al riguardo è pervenuta all'Amministrazione regionale;

vista la determinazione dirigenziale n. 1257 del 19.12.2016 con la quale:

- è stata autorizzata la permuta territoriale con riduzione della superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria "La Trevisana" ubicata nei Comuni di Moncalieri, Carignano, La Loggia e Villastellone e ricadente nella zona faunistica della Città Metropolitana di Torino, mediante esclusione di ettari 46.15.00 ed inclusione di ettari 23.97.00 e per l'area delimitata nella planimetria agli atti, per una superficie complessiva risultante di ettari 456.82.00, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite con il precedente provvedimento di concessione;
- sono state autorizzate la riduzione territoriale da ettari 143 ad ettari 136.53.60 e la rilocalizzazione della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo "C", a seguito di una richiesta dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Po torinese, per tutelare il sito di Rete Natura 2000 "Lanca di Santa Marta (Confluenza Po-Banna IT1160017)" individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" per la conservazione di specie e habitat d'interesse comunitario e per la costituzione della Rete Natura 2000, confinante con l'AATV;

vista la determinazione dirigenziale n. 167 del 05.02.2018, con la quale:

- è stata rinnovata la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "La Trevisana" di ettari 456.82.00, ubicata nei Comuni di Moncalieri, Carignano, La Loggia e Villastellone e ricadente nella zona faunistica della Città Metropolitana di Torino, a favore della Signora Maria Teresa GALFIONE, fino al 31.01.2027;
- è stata rinnovata la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di ha 136.53.60, con facoltà di sparo di tipo "C", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia, fino al 31.01.2027;

vista l'istanza 18.03.2019 registrata al prot. n. 7136/A1709B del 20.03.2019 con la quale la concessionaria Sig.ra Maria Teresa GALFIONE, nel rilevare il succitato errore materiale inerente l'elenco delle specie di fauna selvatica sulle quali poter esercitare l'addestramento l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo "C", ha chiesto il reinserimento del germano reale, dato l'elevato valore gestionale di tale specie per l'Azienda, definendo così l'elenco delle specie: fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e germano reale;

constatato che l'istanza originale in data 09.02.1999 registrata al prot. n. 603 del 11.02.1999, di istituzione della zona e l'allegato regolamento di esercizio annoveravano esclusivamente le specie fagiano, quaglia, starna e germano reale;

constatato, inoltre, che l'azienda agri-turistico-venatoria denominata "La Trevisana" confina con il sito di Rete Natura 2000 "Lanca di Santa Marta (Confluenza Po-Banna IT1160017)" individuato ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" per la conservazione di specie e habitat d'interesse comunitario e per la costituzione della Rete Natura 2000;

vista, al riguardo, la determinazione dirigenziale n. 011 del 24 gennaio 2018 dell'Ente di Gestione delle Aree protette del Po torinese che aveva espresso, rispetto al rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria di cui alla succitata determinazione dirigenziale n. 167 del 05.02.2018, giudizio positivo di Valutazione d'incidenza a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della D.G.R. n. 54-7409 del 07.04.2014 e s.m.i. e i disposti delle misure di conservazione sito-specifiche, nonché le ulteriori prescrizioni indicate al punto 5) dell'istruttoria tecnica allegata alla medesima determinazione;

preso atto che l'istruttoria tecnica allegata alla suddetta determinazione ha altresì esplicitato che all'interno dell'AATV è possibile esercitare l'attività di addestramento e allenamento dei cani da

caccia di tipo “C”, con facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano comune, starna, quaglia e germano reale, senza riferimento alcuno alla specie pernice rossa e ritenendo da vietare la pratica della transfaunazione, ovverosia l’introduzione di entità che, pur facendo parte dell’elenco faunistico nazionale, non appartengono al distretto biogeografico oggetto di intervento;

ritenuto, pertanto, di rettificare il succitato errore materiale modificando l’elenco delle specie di fauna selvatica di allevamento su cui poter esercitare l’addestarmento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo “C”, con facoltà di sparo, come segue:

- inserendo la specie germano reale;
- escludendo la specie pernice rossa, in conformità alla richiesta originale in data 09.02.1999 e all’allegato regolamento aziendale e in conformità a quanto rappresentato nei presupposti tecnico-faunistici dell’istruttoria tecnica allegata alla succitata determinazione dirigenziale n. 011 del 24 gennaio 2018 dell’Ente di Gestione delle Aree protette del Po torinese;

vista la D.G.R. 29 dicembre 2016, n. 41-4515 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031";

attestato, secondo quanto previsto del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;
vista la l.r. n. 5/2018;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

determina

- di modificare il primo alinea del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 167 del 05.02.2018, per quanto concerne la zona per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia di ettari 136.53.60, con facoltà di sparo di tipo “C”, sostituendo le parole “su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia,” con le parole “su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, germano reale e quaglia”.

Restano invariate tutte le altre disposizioni della determinazione dirigenziale n. 167 del 05.02.2018.

La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario e alla Città Metropolitana di Torino.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice

Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- Dott. Paolo CUMINO -

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
- Mauro LAVAGNO -